Alla Corte costituzionale la disciplina dell'art. 43 TULPS che vieta il rilascio di porto d'armi ai condannati a pena detentiva per il reato di furto senza consentire all'Amministrazione di tener conto, fra l'altro, della intervenuta riabilitazione in sede penale.

T.a.r. per la Toscana, sezione II, ordinanza 16 gennaio 2018, n. 56 – Pres. Romano, Est. Cacciari

Armi e materie esplodenti – Licenza di porto d'armi – Reati ostativi – Intervenuta riabilitazione – Irrilevanza – Questione non manifestamente infondata di costituzionalità.

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 43, primo comma, lett. a) del r.d. 18 giugno 1931 n. 773 per contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza, nella parte in cui prevede un generalizzato divieto di rilasciare il porto d'armi alle persone condannate a pena detentiva per il reato di furto senza consentire alcun apprezzamento discrezionale all'Autorità amministrativa competente (1).

(1) I. – Con l'ordinanza in epigrafe la Seconda Sezione del T.a.r. per la Toscana, chiamata a pronunciarsi sulla impugnazione di diniego di rinnovo della licenza di porto d'armi per uso venatorio proposta da istante risultato condannato a pena detentiva per furto aggravato e falso titolo di credito - diniego pronunciato dalla Questura di Grosseto nonostante la condanna fosse molto risalente, fosse intervenuta la riabilitazione e il titolo fosse già stato assentito negli anni passati - ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 1, lett. a) del TULPS (r.d. 18 giugno 1931, n. 773), laddove crea un rigido automatismo tra condanna alla pena detentiva per il reato di <furto> e la preclusione al rilascio della licenza di porto di fucile.

Il T.a.r. per la Toscana, preliminarmente, descrive in termini puntuali la fattispecie oggetto di esame, che assume specifico rilievo nella formulazione del dubbio di legittimità costituzionale della norma oggetto di applicazione:

- con sentenza del 22 gennaio 1980 la Corte d'Appello di Firenze condannava il ricorrente alla pena di anni 2 di reclusione e lire 200.000 di multa per "furto aggravato e falso titolo di credito";
- con provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Firenze del 30 maggio 1991 al ricorrente veniva concessa la riabilitazione penale;
- egli aveva ottenuto il primo rilascio del porto d'armi per uso venatorio il 6 marzo 1986 e i rinnovi si erano susseguiti senza soluzione di continuità fino all'istanza di ulteriore rinnovo del 28 aprile 2016;

- tale ultima istanza veniva quindi respinta con il gravato provvedimento della Questura di Grosseto del 24 agosto 2016, stante la condanna ostativa ai sensi dell'art. 43, comma 1, lett. a) TULPS.

L'ordinanza in rassegna pone in evidenza come "*la fattispecie in esame ricade nell'ambito di applicazione del disposto di cui alla lett. a) della norma soprariportata, e secondo il suo tenore letterale il ricorso dovrebbe essere respinto perché il ricorrente ha riportato una condanna alla reclusione per furto*"; essa espone quindi l'evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali in tema di interpretazione dell'art. 43 TULPS cit., il cui approdo finale "*porterebbe inevitabilmente alla reiezione del ricorso*"; tuttavia conclude nel senso della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 43 cit. per violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.

II. – La Seconda Sezione del T.a.r. per la Toscana, nell'ordinanza n. 56 del 2018, evidenzia in primo luogo i diversi orientamenti emersi in punto di interpretazione e applicazione dell'art. 43 TULPS, con specifico riferimento agli effetti che produce sul potere amministrativo di rilascio della licenza di porto d'armi l'intervenuta riabilitazione in sede penale:

a) secondo un primo orientamento, una volta intervenuta la riabilitazione verrebbe meno l'automatismo preclusivo di cui alla norma soprarichiamata, salva restando la possibilità di un apprezzamento discrezionale prognostico da parte dell'Amministrazione che comprenda anche il fatto (storico) di reato, ma unitamente ad ogni altro fatto utile a tal scopo, come i pregressi rilasci o rinnovi del titolo, la condotta tenuta nel tempo dall'interessato e, in generale, ogni elemento utile a far luce sulla personalità dell'interessato medesimo, compresa la riabilitazione; la condanna, in questo contesto, per quanto remota e superata dalla riabilitazione, non perde la sua rilevanza in senso assoluto ma non possiede un effetto preclusivo automatico e può, semmai, essere posta a base di una valutazione discrezionale, che deve tenere conto anche degli ulteriori elementi sopradescritti (in tale senso Cons. Stato, sez. III, 12 febbraio 2013, n. 822; *id.*, 10 luglio 2013, n. 3719; *id.*, 4 marzo 2015, n. 1072);
b) tale interpretazione è stata superata dal parere del Consiglio di Stato, sez. I, 11 luglio 2016 n. 1620 il quale esclude che la riabilitazione elimini l'effetto preclusivo della condanna al rilascio del porto d'armi, poiché il divieto di concederlo non rientra tra gli effetti penali della condanna che la riabilitazione estingue; per "*effetti penali della condanna*" devono intendersi quelli che si producono sulla successiva applicazione della sola legge penale, sostanziale o processuale, quale l'ostacolo a una nuova concessione della sospensione condizionale, del beneficio della non menzione o delle sanzioni sostitutive; al contrario il divieto di concedere (o l'obbligo di revocare) il

porto d'armi, come l'esclusione da concorsi, da impieghi o da gare o la perdita del diritto elettorale per chi ha riportato certe condanne sono bensì effetti di queste, ma non hanno carattere penalistico e non sono quindi (effetti) "penali" delle stesse, quindi non possono essere cancellati dalla riabilitazione;

c) la tesi interpretativa esposta viene precisata e puntualizzata dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 9 novembre 2016 n. 4660, che riafferma il principio secondo cui la licenza di porto d'armi non può essere concessa (e quella già rilasciata va ritirata) nel caso di condanna per uno dei reati elencati all'art. 43, primo comma, T.U.L.P.S. anche se il richiedente ha ottenuto la riabilitazione; essa inoltre evidenzia:

   c1) la diversa disciplina di cui agli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S., in base alla quale il legislatore ha scelto di attribuire rilevanza alla riabilitazione solo quando si applicano le regole generali sulle <autorizzazioni di polizia> di cui all'art. 11, e non anche quando si applicano le regole speciali sulla <licenza di portare armi> di cui all'art. 43; ciò perché l'art. 11 riguarda lo svolgimento di attività lavorative, mentre l'art. 43 si riferisce ad uno specifico settore nel quale non è in discussione la possibilità di svolgere o meno un'attività lavorativa, ma sono coinvolti i particolari valori concernenti la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

   c2) l'automatismo preclusivo, secondo la letterale previsione dell'art. 43 cit., pure in caso di commissione di un reato astrattamente ostativo al rilascio (o al mantenimento) di licenze di portare armi, opera solo in presenza di una condanna "alla reclusione" ma non anche quando la condanna penale abbia disposto l'applicazione di una pena pecuniaria, o laddove sia stata esclusa la punibilità "*per tenuità del fatto*" ai sensi dell'art. 131 *bis* del codice penale.

III. – Dopo aver evidenziato che, alla luce della lettura dell'art. 43 cit. cui è pervenuto il diritto vivente, il ricorso dovrebbe essere respinto, l'ordinanza in rassegna conclude nel senso della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma medesima, alla luce dei seguenti profili motivazionali:

d) la Sezione dubita che la norma sopraindicata violi il principio di ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione, corollario del principio di uguaglianza, il quale esige che le disposizioni normative contenute in atti aventi valore di legge siano adeguate, o congruenti, rispetto al fine perseguito dal legislatore; nel caso di specie, il dubbio di costituzionalità riguarda una norma la quale pone un divieto assoluto ed automatico di concedere il porto d'armi a soggetti che sono stati condannati alla reclusione per un reato (il furto) che è estraneo all'uso delle stesse e non incide, in astratto, sul loro utilizzo; la disposizione appare quindi eccedere lo scopo che si

propone, consistente nella tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica sotto il profilo della verifica di affidabilità dei soggetti cui viene concessa la licenza di portare armi;

e) nel nostro ordinamento esiste un generale divieto di girare armati, e l'autorizzazione a portarle ne costituisce eccezione, la quale deve essere assistita da sufficienti garanzie circa l'affidabilità nel loro corretto uso da parte del titolare della relativa autorizzazione; appare certo rispondente a tale finalità effettuare uno scrutinio preventivo sulla vita e i precedenti del richiedente il porto d'armi per verificarne l'affidabilità; non altrettanto, però, può dirsi per un divieto automatico e generalizzato derivante da condanne penali dallo stesso subite a lunga distanza di tempo e nemmeno incidenti direttamente sull'utilizzo delle armi, come accade nel caso di specie; ipotizzare l'esistenza di un simile divieto generalizzato ed assoluto, senza che all'autorità amministrativa venga concesso alcun potere di valutazione discrezionale, appare eccessivo rispetto allo scopo della norma, tanto più nel caso di specie in cui, durante il rilevante lasso di tempo trascorso dal suo originario rilascio fino al suo diniego, il titolo è stato sempre rinnovato;

f) in tema di automatismo preclusivo si è pronunciata la Corte costituzionale, con sentenza n. 202/2013, con riferimento all'ipotesi in cui la normativa prevede un meccanismo automatico che impone all'Amministrazione competente il diniego di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno allo straniero che sia stato condannato per determinati reati; la Corte ha evidenziato che gli automatismi procedurali sono basati su una presunzione assoluta di pericolosità e devono quindi ritenersi arbitrari laddove non rispondono a dati di esperienza generalizzati, quando cioè sia agevole formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa; nel caso di specie si può facilmente formulare quest'ultima ipotesi sulla scorta dei dati esperienziali desumibili dagli atti di causa, avendo il ricorrente sempre ottenuto il rinnovo del porto d'armi e non avendo in trent'anni di utilizzo dell'arma mai dato causa ad alcun episodio connotato dal suo cattivo utilizzo;

g) sotto un profilo più generale ed astratto non appare facilmente giustificabile un automatismo preclusivo che colleghi il diniego dell'autorizzazione a portare armi alla commissione del reato di furto, il quale non è collegato all'utilizzo delle stesse e che, pertanto, poco ragionevolmente può essere posto *ex se* a base del diniego dell'autorizzazione medesima; tanto più appare ingiustificabile l'automatismo laddove, come nel caso di specie, il richiedente il porto d'armi abbia ottenuto la riabilitazione la quale presuppone che il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta al fine di un giudizio prognostico sul suo futuro comportamento (art. 179, comma primo, c.p.).

IV. – Si segnala per completezza quanto segue:

h) sulla disciplina generale in materia di armi si vedano: V. VICENZI, *Porto d'armi*, in *Encicl. giur*. Treccani, Roma, 1990, vol. XXIII; I. RUSSO, *Legislazione in materia di armi e materie esplodenti* in F. CARINGELLA, L. LEVITA, A. IANNUZZI, *Manuale di diritto di pubblica sicurezza*, Roma, 2013, 463 ss.; D. LAMANNA DI SALVO e G. RAIMONDO G., *La natura della revoca del porto d'armi* in *Giur. merito*, 2013, 1635;

i) sugli effetti della riabilitazione in ordine al rilascio della licenza di porto d'armi si vedano: P. IOVINO, *Sugli effetti della riabilitazione nel procedimento per porto d'armi nella giurisprudenza amministrativa*, in *Riv. polizia*, 2011, 705; A. VICARI, *Motivi ostativi al rilascio delle licenze di porto d'armi - Il Consiglio di Stato ci ripensa*, in *Riv. polizia*, 2015, 959; P. F. IOVINO, *L'art. 43 tulps e gli effetti della riabilitazione penale - Quando lo stare decisis diventa una necessità*, in *Riv. polizia*, 2016, 877;

j) sui più recenti approdi giurisprudenziali si vedano: Cons. Stato, sez. III, 10 agosto 2016, n. 3603; Cons. Stato, sez. III, 10 agosto 2016, n. 3602; Cons. Stato, sez. I, parere 6 luglio 2016, n. 275/16; Cons. Stato, sez. III, 5 luglio 2016, n. 2999; Cons. Stato, sez. III, 18 maggio 2016, n. 2019 tutte in Foro it., 2016, III, 505 con nota di A. PALMIERI; sul contenzioso in materia di porto d'armi relativamente alle guardie giurate, si veda anche Cons. Stato, sez. IV, 29 novembre 2000, n. 6347 in *Foro it.*, 2001, III, 67;

k) sulla ulteriore giurisprudenza citata nell'ordinanza di rimessione si rinvia a:

   k1) Cons. Stato, sez. III, 12 febbraio 2013, n. 822 in *Foro amm.-Cons. Stato*, 2013, 388 (m); Cons. Stato, sez. III, 10 luglio 2013, n. 3719 in *Foro amm.-Cons. Stato*, 2013, 1910 (m);

   k2) Corte cost., 16 dicembre 1993, n. 440 in *Foro it.*, 1996, I, 88;

   k3) Corte cost., 18 luglio 2013, n. 202 in *Foro it.*, 2013, I, 3376 con nota di R. ROMBOLI;

l) sugli effetti della riabilitazione in relazione ad altre procedure amministrative:

   l1) riabilitazione e revoca della patente di guida per indegnità: T.a.r. per l'Emilia Romagna - Bologna, Sez. I, 24 febbraio 2015, n. 171 e T.a.r. per la Lombardia - Milano, Sez. III, 29 giugno 2012, n. 1862 affermano il principio per cui, poiché la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 c.p. "*estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti*", al condannato che sia stato riabilitato non può applicarsi l'art. 120, comma terzo, del codice della strada, il quale prevede la decorrenza di un termine di tre anni per il conseguimento della nuova patente per colui che sia stato condannato per uno dei reati ivi indicati, in quanto ogni effetto penale deve ritenersi venuto meno per effetto della riabilitazione e l'interessato ben potrà conseguire immediatamente una nuova patente di guida anche se non sono decorsi tre anni dalla revoca della stessa; peraltro con la sentenza Corte cost, 9 febbraio 2018, n.

22 (in *Guida al diritto*, 2018, 11, 50 con nota di MINNELLA e oggetto della News US del 27 febbraio 2018 con ampi riferimenti di dottrina e giurisprudenza cui si rinvia) è stata dichiarata la incostituzionalità dell'art. 120, comma 2, d.lgs. n. 285 del 1992 nella parte in cui prevede la revoca automatica della patente di guida in caso di condanna per reati in materia di stupefacenti che intervenga dopo il rilascio della stessa;

l2) riabilitazione e rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno: l'art. 9, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998 prevede l'obbligo di diniego di permesso e/o di revoca di quello già rilasciato nei confronti dello straniero extra-comunitario che sia stato condannato per taluno dei reati indicati nello stesso art. 9 "*salvo che sia intervenuta la riabilitazione*"; Cons. Stato, sez. VI, 2 marzo 2011, n. 1308 applica il medesimo principio anche ai casi di estinzione del reato per effetto del decorso del periodo di tempo e delle altre condizioni indicate dall'art. 445 c.p.p.;

l3) riabilitazione ed emersione del lavoro sommerso: l'art. 1-*ter*, comma 13, del d.l. n. 78/2009 (conv. in l. n. 102/2009) stabilisce che non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dallo stesso articolo i lavoratori extracomunitari condannati per i reati ivi contemplati, non facendo riferimento agli effetti della eventuale riabilitazione: T.a.r. per la Sicilia - Catania, sez. IV, 17giugno 2013, n. 1809 applica anche in questo contesto normativo i principi propri della procedura di rilascio del permesso di soggiorno, con la conseguenza che l'intervenuta riabilitazione del lavoratore extracomunitario impone all'Amministrazione di valutare discrezionalmente e motivatamente in ordine all'istanza di riemersione presentata a vantaggio del suddetto lavoratore; T.a.r. per il Veneto, sez. III, 13 aprile 2011, n. 598, al contrario, ha affermato che "*nella consapevolezza che la questione oggetto del giudizio ha condotto ad orientamenti giurisprudenziali non univoci, ritiene, tuttavia, di aderire al più recente e prevalente indirizzo, secondo il quale la riabilitazione ex art. 178 c.p. estingue gli effetti penali della condanna, come chiaramente e testualmente dispone, ma non anche gli effetti amministrativi*" con l'effetto che "*l'Amministrazione era quindi vincolata a negare l'istanza di emersione de qua, sussistendo la condanna ostativa e non venendone meno gli effetti amministrativi a seguito della riabilitazione*";

l4) R. GRANATA, *Revoca delle onorificenze dell'ordine al merito della Repubblica Italiana e sentenza penale di riabilitazione* in *Giust. civ.*, fasc.3, 2007, p. 131.